

IL CARROCCIO

L'Associazione in Casale per l'anno lire 15, per sei mesi lire 8 — Stati Sardi per l'anno franco lire 48, per sei mesi lire 10 — Altri Stati Italiani ed Esteri per l'anno franco ai confini lire 2), per sei mesi lire 11 — Il Foglio esce il MARTEDI e il VENERDI d'ogni settimana e dà Supplementi ogni qual volta lo richiedono le circostanze — Le Associazioni si ricevono dalla Direzione e da tutti gli Uffici Postali — Le inserzioni si pagano 25 centesimi ogni riga

CASALE 7 DICEMBRE

Finalmente il tanto aspettato progetto di legge comunale è giunto. La legge provvisoria del 1848 impose al Ministero l'obbligo di presentarla nella prima sessione per essere convertita dal Parlamento in legge definitiva, ma se invece della prima non si presentò che in questa, se invece di una legge comunale non si presentò che un centone, esso compare almeno, come era prescritto, con le modificazioni riconosciute utili in questo intervallo. I Consigli Provinciali non sono più gli eletti dalla Provincia, ma gli eletti dal Mandamento! Per Comuni quando si tratta di sovranposta i Consiglieri hanno perduta la fiducia dei loro committenti essi non sono più i soli amministratori, ma hanno con sé un terzo dei principali registri con voto deliberativo anche sul bilancio e sulle spese. E la pubblicità delle sedute? Il diritto della loro pubblicità connaturale ai Comuni ed alle Provincie, consentaneo alla attuale forma di governo, desiderato dal pubblico, e riconosciuto dalla Camera elettiva, questo diritto è dal progetto disconosciuto, e ciò nel tempo stesso in cui Siccardi dichiara dalla Tribuna del Senato che la pubblicità è la vita negli Stati liberi! In questo progetto la pubblicità delle sedute dipende da molte circostanze, dipende dall'arbitrio della minoranza e delle autorità governative, e se dopo il beneplacito di tutte queste persone il Consiglio aderisse a discutere sopra materie estranee all'amministrazione Comunale e Provinciale il Presidente deve sciogliere immediatamente l'adunanza. Queste sono le modificazioni utili riconosciute nell'intervallo, questo è il solo sistema riconosciuto possibile nelle attuali circostanze del Piemonte, questo è il primo saggio dei miglioramenti amministrativi promessi nel discorso della Corona! Ecco intanto questo progetto

CAPO I

Amministrazione — Giurisdizione del contenzioso amministrativo. — Disposizioni diverse

Art. 1 La fusione in una sola massa degli interessi attivi e passivi delle Provincie componenti una Divisione ordinata dall'art. 188 della legge del 7 ottobre 1848 è risolta con tutto l'anno prossimo 1851.

Le Provincie sono ricostituite in altrettanti corpi morali indipendenti gli uni dagli altri.

Esse avranno un'amministrazione propria, li stessi diritti e prerogative, gli obblighi e i doveri medesimi che in forza della sovra citata legge spettavano alle Divisioni Amministrative.

Art. 2 La legge determina quali sono le opere e gli stabilimenti la cui spesa può essere imposta a più Provincie riunite in consorzio. Le quote di concorso dovranno essere sempre discusse prima dai Consigli Provinciali, e quindi determinate con Decreto Reale, previo il voto del Consiglio di Stato.

Art. 3 Ogni Provincia ripiglia le attività e passività che teneva prima della creazione delle Divisioni amministrative.

Le attività e passività d'origine posteriori alla creazione stessa saranno ripartite tra le Provincie che componevano ciascuna Divisione Amministrativa in ragione delle quote per cui concorrono alle spese divisionali, od attribuite alle Provincie, cui specialmente riguardavano nel caso che abbiansi gli elementi necessari per stabilire con precisione questa separazione d'interessi.

Le operazioni di liquidazione rimangono affidate alla Camera dei Conti.

Art. 4 Stando ferma l'attuale circoscrizione delle Provincie, lo Stato vien ripartito in nove Divisioni Politiche ciascuna delle quali comprenderà quelle Provincie che sono indicate nell'unità tabella.

Art. 5 Le Divisioni Politiche pigliano il nome dal capo luogo ove è stabilita l'intendenza Generale.

A capo di questa sarà nominato un Intendente Generale che per tutto il Circondario Divisionale rappresenterà l'Autorità Superiore politica ed amministrativa.

Le Divisioni politiche sono di due classi: alla prima classe appartengono quelle di Torino, Chamburi, Genova o Cagliari; appartengono alla seconda quelle di Alessandria, Cuneo, Nizza, Novara e Sassari.

Art. 6 Ogni Provincia è amministrata da un Intendente da un Consiglio Provinciale e da un Consiglio Delegato.

Un vice Intendente coadiuva l'Intendente nell'Am-

ministrazione e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

L'Intendente Generale oltre le facoltà speciali che gli sono attribuite dalla presente legge, continua ad amministrare la Provincia nel Capo luogo della quale egli risiede.

Art. 7 L'Intendente è investito per l'Amministrazione Provinciale e Comunale di tutti i poteri e di tutte le facoltà attribuite all'Intendente Generale dalla legge del 7 ottobre 1848, riservati però a quest'ultimo quegli atti in cui secondo le leggi attuali deve procedere, sentito il Consiglio d'Intendenza.

Art. 8 Però agli Intendenti è devoluta l'approvazione dei Bilanci dei Comuni e delle Opere Pie non eccedenti le L. 30m.

Gli Intendenti approvano pure i contratti ed atti contemplati negli articoli 120 121 della legge 7 ottobre 1848.

Art. 9 È attribuita agli Intendenti Generali l'approvazione previo il voto del Consiglio d'Intendenza.

1. Dei Bilanci dei Comuni e delle opere pie eccedenti le L. 30m.

2. Dei contratti ed atti finora riservati all'approvazione Sovrana, ed al Ministero dell'Interno dagli art. 119 230 e 231 della legge 7 ottobre 1848.

Art. 10 Per l'approvazione degli atti di cui negli articoli 223 e 229 della legge 7 ottobre 1848, basterà la sanzione Sovrana mediante Decreto Reale da emanare previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 11 I conti delle entrate e spese dei Comuni sono approvati dall'Intendente.

Quelli dipendenti dai Bilanci la cui approvazione è riservata all'Intendente Generale a termini dell'art. 9 sono patimenti da lui approvati previo il voto del Consiglio d'Intendenza.

L'approvazione dei conti dei Tesorieri provinciali è riservata alla Camera dei Conti.

Art. 12 L'Intendente Generale provvede sui richiami che siano portati contro qualunque atto amministrativo dell'Intendente.

Art. 13 Dalle decisioni dell'Intendente Generale è aperta la via del ricorso al Re entro giorni trenta dalla notificazione della decisione agli interessati.

Il Re provvede sentito il Consiglio di Stato.

Art. 14 Non ostante i richiami ed il ricorso menzionati negli art. 12 e 13 l'Intendente o l'Intendente Generale può nei casi d'urgenza dichiarare esecutorio il provvedimento Amministrativo.

Può nella materia delle imposte o di lavori stradali e di pregiudizi arrecati con nuove opere alle strade, provvedere egualmente nel modo sovra indicato rimettendo però le parti avanti il Tribunale competente.

Provvede infine nelle diffeuenze che sorgono sulla qualità degli argini nei fiumi o torrenti, se cioè tali argini siano o non respingenti.

Art. 15 La giurisdizione intorno al contenzioso amministrativo tanto in materia civile quanto in materia penale rientra nelle attribuzioni dei Tribunali ordinari.

Art. 16 Nelle materie fin qui attribuite alla cognizione dei Consigli d'Intendenza e sino all'emanazione del nuovo codice di procedura civile sarà osservato il procedimento sommario stabilito dalle veglianti leggi per i Consigli d'Intendenza, e per la Camera dei Conti.

Art. 17 Le sentenze dei Tribunali e dei Magistrati d'appello in queste materie sono anch'esse soggette alla Cassazione secondo le norme comuni.

Art. 18 Tutte le cause che all'epoca della pubblicazione della presente legge si trovassero vertenti avanti i Consigli d'Intendenza od il Magistrato della Camera dei Conti saranno ancorchè già assegnate a sentenza, recate davanti il Tribunale e Magistrato competente nello stato in cui si trovano per mezzo di semplice citazione da seguire ad istanza della parte più diligente.

Art. 19 In materia penale sarà per cura del Presidente della Camera dei Conti e degli Intendenti generali indiziato ogni processo a chi sostiene le parti del pubblico Ministero presso il Tribunale o Magistrato competente perchè provochi la definizione del procedimento stesso.

Art. 20 Gli Uffici del Procuratore Generale e dei Procuratori del Re sono soppressi.

La Camera dei Conti ed i Consigli d'Intendenza presso le Intendenze generali sono conservati colle attribuzioni amministrative o miste loro affidate dalle ve-

glianti leggi, e dalla presente nell'interesse dello Stato e delle provincie.

Art. 21 Il Consiglio d'Intendenza si compone dell'Intendente generale, del vice Intendente generale e di un Consigliere d'Intendenza quest'ultimo può essere scelto fra gli avvocati presso il Tribunale sedente nella città capo luogo di Divisione, o fra gli impiegati dell'Amministrazione già collocati a riposo.

L'impiegato nominato a Consigliere d'Intendenza può cumulare lo stipendio annesso a tale carica colla pensione di riposo.

Sarà pure nominato un Consigliere aggiunto che sarà chiamato a sedere in Consiglio nel solo caso di assenza o di impedimento di uno dei membri che lo compongono.

Art. 22 I Consiglieri della Camera dei Conti in numero di sei e gli Uditori Camerali in numero di quattro sono presieduti dal Controllore generale, il quale dirige col sussidio anche degli stessi Uditori l'ufficio generale del Controllo che vien posto così sotto la dipendenza della Camera dei Conti.

Il Presidente ed i soli Consiglieri hanno voce deliberativa essi possono deliberare in numero di quattro oltre il Presidente stesso.

Gli Uditori vi faranno le funzioni di Relatori.

Art. 23 Le nomine del personale della Camera dei Conti e le provvisori che la riguardano, saranno proposte al Re dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno.

Art. 24 Gli Archivi Camerali sono riuniti agli Archivi del Reg.º.

Le sole carte riguardanti la contabilità di danari dello Stato e delle provincie formano parte, durante dieci anni a partire dal giorno della chiusura definitiva dei conti, dell'Archivio speciale della Camera dei Conti.

Art. 25 La Camera dei Conti è incaricata dall'esame e liquidazione dei conti dell'Amministrazione generale e di tutti i contabili di danari dello Stato o delle Provincie.

Essa chiude i conti delle diverse Amministrazioni dello Stato, ed è incaricata di raccogliere a quest'effetto qualunque schiarimento o titolo possa esserle necessario.

Alla Camera vengono rimessi tutti gli stati, documenti, ed informazioni relative alle rendite sullo Stato.

Art. 26 La Camera dei Conti per mezzo del suo Segretario corrispondere direttamente colle Amministrazioni generali, e coi contabili per quanto concerne la resa dei loro conti.

Art. 27 Essa fissa i termini nei quali i conti dei diversi contabili devono essere depositati presso la segreteria senza pregiudizio delle altre misure di sorveglianza che i capi delle Amministrazioni generali credano utile di prendere verso i contabili posti sotto la loro dipendenza.

Art. 28 La Camera dei Conti può pronunciare contro i contabili in ritardo, però debitamente sentiti o chiamati, una multa che non ecceda la metà del loro stipendio, indipendentemente dalla loro sospensione o destituzione che essa può provocare quando creda esserne il caso.

Art. 29 Qualunque condanna ha luogo sull'istanza del Ministero pubblico, le cui funzioni sono presso la Camera affidate al più giovane fra gli uditori.

Art. 30 La Camera attesta ed approva i conti. Essa stabilisce con sentenza definitiva se un contabile risulta debitore o creditore, e se le sue partite di dare e di avere si pareggiano nei due ultimi casi essa dichiara il contabile definitivamente liberato, ed ordina al termine d'ogni gestione la costituzione o liberazione delle cauzioni, e se vi ha luogo la revoca o la cancellazione delle opposizioni ed iscrizioni ipotecarie prese sui loro beni a causa della gestione il cui conto cade in giudizio.

Nel primo caso dichiara non potersi approvare il conto.

In caso di inacquiescenza dal contabile, il quale pretenda di non essere debitore, la discussione rientra nelle attribuzioni dei tribunali ordinari.

In tutti i casi copia della sentenza è trasmessa al Ministro delle Finanze affinché ne curi l'esecuzione.

Art. 31 La Camera dei Conti, non ostante una sentenza che abbia definitivamente giudicato sopra un conto può procedere alla revisione del conto stesso sia sulla domanda del contabile appoggiato a documenti giustificativi ritrovati dopo la sentenza, sia

d'ufficio per errore, omissione, o doppio impiego riconosciuto dopo la verificazione d'altri conti.

Art. 32. Alla Camera dei Conti è pure affidata la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.

Art. 33. Gli stipendi ed assegnamenti per gli uffici contemplati dalla presente legge, esclusi quelli relativi alla Camera dei Conti, sono determinati dall'annessa tabella.

Art. 34. I consigli divisionali sono aboliti.

Art. 35. Le Intendenze ed i Tribunali risiedono nello stesso capo-luogo.

CAPO II.

Dei Comuni.

Art. 36. Le frazioni dei Comuni a partire dal primo gennaio 1852 sono ripristinate nel possesso dei beni, che ritenevano prima della legge 7 ottobre 1848, e che ancora si trovano nel dominio del Comune all'emanazione della presente legge.

Art. 37. I beni della frazione sono amministrati dal Consiglio comunale.

Art. 38. Quando vi sieno questioni sulla proprietà, o sull'uso dei beni tra le diverse frazioni di un Comune, gli elettori di ciascuna frazione verranno convocati con Decreto dell'Intendente, per nominare un'Amministrazione di tre membri e due supplenti.

Quest'Amministrazione rappresenterà la frazione in tutti gli atti, che occorressero per la risoluzione delle questioni.

Art. 39. L'Intendente deputerà uno dei membri di quest'Amministrazione provvisoria a far le funzioni di Presidente.

Il Presidente ha per gli atti per i quali l'Amministrazione è creata tutte le attribuzioni che competerebbero al Sindaco.

L'Amministrazione eserciterà quello che competerebbero al Consiglio comunale.

Art. 40. Nel caso che il Regolamento previsto dalla legge 7 ottobre 1848, abbia ripartito il numero dei Consiglieri tra le diverse frazioni, ogni frazione farà un'elezione interamente separata dalle altre.

In questo caso il sindaco presiede le adunanze, ed il Segretario comunale redige il processo verbale dell'elezione.

Art. 41. Quando non ostante l'istanza di una frazione il Consiglio comunale ricusi di formare il Regolamento previsto dall'art. 70 della citata legge, oppure qualche frazione nuova richiami sul riparto dei consiglieri, l'Intendente potrà deferire tutti gli atti al Consiglio delegato provinciale ad il Consiglio medesimo statuirà con una deliberazione, che l'Intendente renderà esecutoria con suo Decreto.

Art. 42. Il Vice-sindaco della borgata cui si riferisce l'art. 87 della legge 7 ottobre 1848, potrà anche essere scelto fra gli elettori non consiglieri, purchè sia residente nella borgata per cui viene nominato.

Art. 43. La nomina, sospensione e variazione dei Segretari comunali, ed altri impieghi della Segreteria, attribuita ai Consigli municipali, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio delegato provinciale, salvo intanto al Consiglio municipale, ed anche al Consiglio delegato d'ogni comune di assumere pel disimpegno provvisorio e d'urgenza delle funzioni di Segretario, un'altra persona di loro fiducia.

Art. 44. Quando per far fronte alle spese bilanciate da un Comune, oltre la proporzione stabilita dall'articolo 130 della legge 7 ottobre 1848, sia indispensabile di aumentare la sovra imposta alle contribuzioni dirette, questa non potrà aver luogo a meno che siano chiamati alla seduta del Consiglio comunale, in aggiunta ai consiglieri, i maggiori imposti nell'ordine assoluto della contribuzione prediale pagata, in numero eguale al terzo dei consiglieri.

Art. 45. L'Intendente ordina la loro chiamata sulla rappresentanza del Consiglio delegato: dovranno i suddetti maggiori imposti essere avvertiti quindici giorni prima.

Avranno in Consiglio voto, egualmente che i consiglieri, nelle deliberazioni relative al bilancio ed alle spese. Però ove malgrado questa chiamata i detti maggiori imposti non intervenissero o si trovassero in numero inferiore al terzo dei consiglieri, questa loro totale o parziale assenza non potrà per se sola pregiudicare alla validità delle deliberazioni adottate nell'adunanza.

Art. 46. In conseguenza delle disposizioni dei precedenti due articoli, il percettore delle pubbliche imposte dovrà entro il mese di febbraio d'ogni anno trasmettere al Sindaco l'elenco dei maggiori imposti del Comune in numero corrispondente a quello dei consiglieri comunali.

Art. 47. Il Consiglio delegato comunale prima di trasmettere questa lista all'Intendente per la sua approvazione, e l'Intendente prima di approvarla dovranno eliminare quei contribuenti, che si trovassero nell'incapacità di cui nel secondo alinea dell'art. 17 della legge 7 ottobre 1848.

Art. 48. Per la pubblicazione di detta lista e per richiami cui potesse la medesima dar luogo, saranno osservate le stesse norme prescritte per le liste elettorali dalla legge 7 ottobre 1848.

Art. 49. Le deliberazioni dei Consigli comunali e dei Consigli delegati, sono pubblicate all'albo pretorio in giorno festivo o di mercato.

Esse diventano esecutorie otto giorni dopo la

loro pubblicazione ad eccezione di quelle che debbono essere approvate dall'Intendente.

Queste però non saranno dall'Intendente rivestite della sua approvazione se non dopo trascorso il detto termine dalla eseguita loro pubblicazione.

Art. 50. I Consigli dei comuni per quali un Regolamento d'ornato è approvato con Decreto Reale, possono creare una Commissione d'ornato consultiva.

Le decisioni e le disposizioni a darsi per l'esecuzione dei piani d'ornato sono di competenza del Consiglio delegato del comune.

Gli interessati possono ricorrere al Re contro queste decisioni per mezzo del Ministero dell'Interno, il quale dopo aver sottoposto la questione alla Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, ne promuove la risoluzione Sovrana.

CAPO III.

Dei Consigli provinciali

Art. 51. Il Consiglio provinciale è composto di 40 membri nelle provincie, che eccedono duecento mila abitanti, di 30 in quelle che eccedono i cento mila, di 25 in quelle che eccedono i sessanta mila, e di 20 in quelle d'inferior popolazione.

Art. 52. I Consiglieri provinciali saranno ripartiti fra i singoli mandamenti della Provincia in modo che ogni mandamento abbia un numero eguale di rappresentanti,

Sopravanzando però da siffatto riparto uno o più Consiglieri, verranno questi assegnati a uno o più Mandamenti della Provincia che abbiano maggior popolazione.

Art. 53. In conformità di quanto sopra, sulla proposta degli Intendenti, un Decreto Reale determinerà il numero dei consiglieri da eleggersi in ciascun mandamento di ogni Provincia.

Art. 54. Ogni mandamento per mezzo degli elettori dei singoli comuni che lo compongono, procede alla nomina di quel numero di consiglieri che gli venne assegnato, nelle forme e nelle epoche determinate per le elezioni municipali.

Lo spoglio dei verballi di ogni Sezione elettorale è fatto dal Presidente della Sezione principale del Capo luogo di mandamento col concorso ed assistenza dei Presidenti delle sezioni secondarie.

Essi proclamano il consigliere od i consiglieri eletti.

Art. 55. La verificazione dei poteri e la definitiva ammissione dell'eletto nel Consiglio provinciale appartengono allo Stesso Consiglio che solo è competente per esaminare e pronunciare sui motivi di scusa addotti dai Consiglieri, onde esimersi dall'ufficio loro.

Art. 56. Nessuno può appartenere a più di un consiglio provinciale.

Quegli che fosse eletto in più luoghi deve optare: in difetto di opzione, sarà consigliere presso il Consiglio della provincia in cui risiede, ed in caso che risieda in altra provincia che quella in cui fu eletto sarà consigliere della provincia dove è maggiore l'imposta che da lui viene pagata.

Nei suaccennati casi come pure in quello di scusa contemplato nell'articolo precedente, il posto vacante appartiene di pien diritto al candidato che ha ottenuto maggiori voti.

Art. 57. I Consigli provinciali sono investiti di tutte le attribuzioni conferite ai Consigli divisionali dalla legge 7 ottobre 1848.

Art. 58. Ad un Consigliere eletto dall'intero Consiglio provinciale fra i rappresentanti di ciascun mandamento viene affidata la cura delle strade comunali o consortili del mandamento che egli rappresenta.

Egli farà un annuo rapporto al Consiglio sulla condizione di tali strade.

Il consiglio ne prende norma per invitare l'Intendente ad eccitare l'attenzione dei Comuni interessati acciò prendano le deliberazioni che possono essere del caso, onde migliorare e perfezionare il sistema delle strade comunali o consortili della provincia ed all'uopo aprirne delle nuove.

CAPO IV.

Dei Consigli delegati provinciali

Art. 59. I Consigli delegati provinciali rappresentano i Consigli provinciali durante l'intervallo delle sessioni.

Essi sono composti di quattro membri, alla cui elezione e rinnovazione sono applicabili le disposizioni che riguardano i Consigli delegati comunali.

Art. 60. I consigli delegati provinciali sono presieduti dall'Intendente il quale vi ha voce deliberativa.

Art. 61. Essi hanno principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza, le deliberazioni che spettano al Consiglio provinciale.

Quando il caso non ammetta dilazione, possono stabilire che la deliberazione sia immediatamente eseguita, salvo a darne conto nella prima tornata del Consiglio provinciale.

Art. 62. Questi Consigli sono inoltre chiamati:

1. A deliberare sui giudizi possessorii da introdursi in prima istanza nell'interesse della provincia;

2. A preparare le basi dei consorzi tra provincia e provincia da sottoporsi alle deliberazioni dei rispet-

tivi Consigli provinciali, prendendone anche, ove d'uopo l'iniziativa.

3. A compiere quegli atti che da legge ulteriore gli venissero affidati nell'interesse dell'amministrazione dei comuni della Provincia;

4. A dare il loro parere quando venga richiesto dall'Intendente o dal Governo sopra affari riguardanti i comuni della Provincia.

5. A coadiuvare e dirigere i lavori statistici che fossero loro affidati dai Consigli provinciali o dal Governo.

Art. 63. I Consiglieri chiamati a sedere nel Consiglio delegato, e non residenti nel Capo luogo della provincia hanno diritto al rimborso sulla Cassa provinciale delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 64. Vacando un posto di consigliere delegato viene chiamato a sedere provvisoriamente nel Consiglio il consigliere più anziano, o che precede nell'ordine delle nomine.

Il nuovo Consigliere delegato viene poi definitivamente eletto dal Consiglio provinciale nella sua prima tornata.

CAPO V.

Disposizioni comuni

ai Consigli Provinciali e Comunali

Art. 65. Le riunioni dei Consigli provinciali o comunali nelle quali non debba seguire discussione relativa a persone, possono essere pubbliche quando così sia determinato con una votazione segreta in cui la proposta riporti i voti favorevoli di due terzi dei membri componenti l'intero Consiglio, ed inoltre dall'Intendente si riconosca esservi un locale adatto all'ammissione del pubblico in sito separato dai consiglieri, ed esservi regolare e sufficiente il servizio della Guardia Nazionale pel mantenimento dell'ordine.

Art. 66. L'Intendente può ordinare la sospensione della pubblicità delle sedute.

La sospensione non ha effetto che per quella tornata. Il Ministero potrà però per cause gravissime interdirla anche per le tornate successive.

Cesserà la proibizione quando il Ministero riconosca essere cessate le cause che vi abbiano dato luogo.

La decisione del Governo emana sulla relazione dell'Intendente, approvata dall'Intendente Generale della Divisione.

Art. 67. Ove in seduta pubblica qualche Consiglio assentisse alla discussione sopra materie estranee all'amministrazione del Comune o della Provincia, deve il Presidente sciogliere immediatamente l'adunanza.

Art. 68. La nullità di pien diritto prevista dall'art. 255 della legge 7 ottobre 1848, viene dichiarata in seguito a relazione dell'Intendente ed a proposta dell'Intendente Generale con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 69. Ai Consigli Comunali, ai Consigli delegati dei Comuni, come si ai Consigli Provinciali, spetterà quella maggior ingerenza nelle opere pie e stabilimenti di beneficenza di ogni genere, che sarà determinata con apposita legge.

Art. 70. A nessuno può essere rifiutata la comunicazione delle deliberazioni dei Consigli ad eccezione di quelle che siasi prese a porte chiuse dal Consiglio coll'ordine di tenerle segrete: quest'eccezione non riguarda però mai i Consiglieri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 71. Le Regie Lettere Patenti del 25 agosto e del 31 dicembre 1842, il R. Editto del 29 ottobre 1847, le Lettere Patenti del 30 ottobre dello stesso anno e la legge del 7 ottobre 1848, sono abrogate nelle disposizioni che sono contrarie alla presente.

Art. 72. I funzionari il cui posto viene abolito colla presente legge, potranno essere destinati ad uno dei posti novellamente creati, e conservare a titolo di trattamento il maggiore assegno di cui ora sono provvisti, finchè conseguiscano altro posto equivalente a quello di cui vengono ora privati.

Quelli che non fossero applicati ad alcuna delle nuove cariche saranno posti in aspettativa.

Il trattamento di aspettativa potrà essere portato ai due terzi dell'attuale stipendio.

Art. 73. Sono soppressi i titoli d'Intendente Generale, di vice-Intendente Generale, di Intendente e di vice-Intendente per mera onorificenza. Questi titoli sono riservati per le sole cariche che li tengono dalla legge.

Art. 74. La presente legge nelle parti in cui non è altrimenti disposto, riceverà la sua esecuzione a partire dal 1. luglio del prossimo anno 1851.

Dopo la lettura del progetto di legge ministeriale, inqualificabile nelle parti che spirano una diffidenza inverecconda contro la libertà dei Comuni, non è senza utilità il riprodurre un articolo del Risorgimento su questo grave soggetto, pubblicato pochi giorni prima della presentazione di quel progetto ministeriale.

Tutti sanno che il Risorgimento è non solo un giornale ministeriale, ma che è considerato semi-ufficiale, massime da che il suo Patrono principale siede nel gabinetto.

Paragonando le pompose parole del Re al momento colle quelle ed assurde idee del progetto non si può a meno di fare questo dilemma o vi è scissura nel ministero e questo non sarebbe un male, bensì un beneficio o si vuole dal ministero continuare ad illudere la Nazione con pompose parole e fare dei tristi fatti e questo lo crediamo più probabile, avvertiamo però che non è più dato a nessuno di continuare di rimanere impunemente su questa fallace ed indecorosa via

Nella decorsa sessione furono mosse interpellanze, furono chieste o proposte leggi o regole sulla pubblicità delle tornate de' consigli municipali. Egli è molto probabile che il Parlamento ripigli siffatte discussioni le quali naturalmente si allargheranno sull'argomento delle libertà municipali.

Se riguardiamo la genesi, i progressi o le vicende della civiltà cristiana, il municipio sta a noi dinanzi in tutta la maestà e nobiltà della sua origine e della sua essenza. Quando la libertà è bandita ed oppressa dallo Stato, essa si rifugia al municipio che ne fa culla, e se colà pure è uccisa, si ritrae nella famiglia, poi si insera nella rocca insospugnabile del cuore umano, sinchè di nuovo si rialzi nel municipio e splenda sullo Stato e talvolta l'incendi Appena l'uomo cessa d'essere schiavo, servo o vassallo, si trova il municipio basta sentirsi cittadino per venerare la memoria di questo padre di tutti, quanti siamo cittadini.

Lo Stato moderno vasto, mercatante, despota ha usurpato diritti e libertà al municipio, gli aiuti ed i materiali materiali della civiltà hanno conferito a torghi importanza e ad accrescere quella dello Stato e della sua capitale. Ne sono derivati molti beni alla convivenza civile, e molti mali, molti vantaggi specialmente materiali molti danni, specialmente morali. Ora nel moderno Stato libero egli è mestieri contemperare l'autorità, la forza, lo splendore dello Stato colla libertà, la nobiltà e l'importanza del municipio, in guisa che i danni sieno corretti, ed i mali non crescano. Quindi è d'uopo ridonare od avvalorare la libertà del municipio, educare e nobilitare il cittadino dello Stato libero là nel suo luogo nativo, dove il sindacato dell'opinione pubblica, non già dell'opinione avventizia, pubblica o mercatoria ma dell'opinione di tutti i suoi concittadini dei migliori, dei coetanei, degli amici d'intorno gli è freno e correzione del vizio, gli è sprone e premio di virtù.

Lo Stato libero si differenzia dall'assoluto, non già per le insegne della libertà ed il libero vaniloquio, ma per la vera libertà che dona a tutti. Lo Stato che vuole governare le coscienze, l'educazione, l'istruzione, il commercio, l'industria, l'amministrazione, lo Stato che si vuole mettere assolutamente in luogo della Chiesa, della famiglia, del municipio, del cittadino libero è Stato despota, sia che governi per mezzo di un uomo o di un Parlamento. Certi statisti, che si vantano liberali e certi utopisti che si vantano umanitari e che inducono lo Stato, sono sulla china che precipita a tirannide. Il fanatismo, e la comunanza di tutto, sono il corollario del sistema della prepotenza dello Stato.

Noi quindi, i quali crediamo potere la libertà col tempo sciogliere tutti i complicati problemi purchè sia libertà vera e non appello, purchè sia libertà di tutti e non di un partito noi crediamo siche si debba procedere con senno sulla sua via, ma che però si debba battere soltanto e sempre la sua via. L'assoluta civiltà consiste nel fissare i limiti e fare i passi a legge di opportunità, non già nel battere via forte, dando una libertà, od opprimendo un'altra, dandone troppa da una parte e poco o nulla da un'altra. Che il suo adunquo che il municipio debba avere tutta quanta l'ampiezza di libertà che non offenda l'esistenza dello Stato moderno.

Si vuole obbiettare che lasciando libertà ai municipi, i consigli municipali faranno spropositi! Ma forse i Parlamenti non ne fanno? Gli spropositi dei consigli municipali si risolvono in danni materiali, i quali sono un antidoto una correzione, una lezione stupenda, perchè sono diretti prossimi cogniti.

Il vero limite della libertà del municipio è l'interesse del municipio stesso il municipio e il suo consiglio non possono non debbono potere traspasare quel limite essi non debbono ne discutere nè deliberare, se non di propri affari la politica spetta al Parlamento e governo debbono impedire ogni usurpazione del municipio su questo campo. Ecco il limite, ecco la giustizia, la ragione, il temperamento.

Ciò posto, può egli e deve lo Stato libero impedire la pubblicità delle tornate dei consigli municipali? Noi affermiamo che nol può e nol deve. Può stabilire si le regole che determinino i limiti dell'esercizio delle libertà anche in questo ma non può nè deve impedire. La pubblicità non solo è necessaria conseguenza delle libertà ma ne è la scuola e la difesa oltre di che essa è l'indistruttibile portato di tutti gli ordini, e gli incrementi morali e materiali della civiltà presente. Ce ne dispiace per gli amici e cultori del beato secolo dei tempi che furono, ma il vapore elettrico della stampa li posta il telegrafo e l'infinita chiacchiera dei moderni fanno guerra a morte al secreto. Perfino la diplomazia ora si fa stampando le note e le lettere! I governi che paurosi della pubblicità la vogliono comprimere non se ne intendono i

loro falli e delitti traforano per tutto anzi passano con un'aggiunta di esagerazione e questo è il frutto che colgono dalla compressione. La colpa è del secolo, la colpa è di questa civiltà, civiltà che ha i suoi beni ed i suoi mali, ed anche più mali che beni, se così si voglia, ma che insomma è quella che è, e non la si muta con cento birri, censori o doganieri.

Il limite della pubblicità delle adunanze dei consigli municipali deve determinarsi solo a legge di rispetto alla pace, alla fama, alla concordia dei cittadini del municipio. Sieno segrete quelle tornate, in cui si trattano delle persone o di argomenti delicati il sindaco sia giudice dell'opportunità di tenerle segrete, anche per qualche congiuntura non determinata ne determinabile dalla legge possa un terzo dei consiglieri domandar sempre un'adunanza segreta. Questi paiono a noi i limiti ragionevoli.

D'altra parte, se sembra che la pubblicità produca qualche pericolo o danno, si pensi che produce pure un gran bene. È primo di tutti il bene di avvalorare il coraggio civile, di rassodare quello che diciamo il carattere del cittadino. Si noi desideriamo che là nel suo paese nativo il cittadino si educi alla indipendenza delle opinioni alla lealtà, alla franchezza lo desideriamo, perchè questa educazione gioverà a far conoscere al paese gli uomini che meritano sedere nel Parlamento dello Stato lo desideriamo perchè e nel consiglio municipale o nel Parlamento desideriamo uomini forti e leali che non cedano a nessuna lusinga, a nessuna paura nè a quelle del potere, nè a quelle del popolare capriccio che oggi sono molto più corrotti e funeste.

Siamo lieti di vedere che il Governo finalmente si sveglia, e chiama l'attenzione degli Intendenti Generali sui guochi di azzardo. Speriamo che esso prenderà sul serio questo argomento, e non ritornerà fra poco ai placidi sonni. Vogliamo anche lusingarci che esso vorrà essere giusto e conseguente a se stesso e che nel mentre si dispone a far chiudere caffè, osterie ed altre case dove si tiene guoco, penserà seriamente, e non tarderà a chiudere la sua che è la più immorale, la più rovinosa, vogliam dire il Lotto.

La circolare ministeriale, combinata col fatto precedente di alcune autorità politiche, lascia supporre che il Ministro creda che spetti all'autorità di polizia, e non al Municipio la facoltà di concedere le licenze per l'apertura delle osterie, dei caffè ecc. I municipi confrontando l'articolo 76 della legge comunale col l'art. 45 della legge di pubblica sicurezza vedranno che tale facoltà loro compete esclusivamente.

ABOLIZIONE DELLA TASSA DEL PANE

Fra i più cospicui Municipi che già risposero francamente all'invito del Ministro per l'abolizione della tassa sul pane, annoveriamo con piacere quello di Pinerolo. I sapienti motivi che precedono la sua deliberazione mostrano che esso vi si mosse con piena maturità di consiglio e speriamo che il suo esempio non andrà perduto. Sentiamo che anche nella nostra Provincia più d'un Comune si è affrettato ad abolire questa tassa senza alcuna restrizione, ed il Municipio Casalese, situato in condizioni non meno favorevoli, non tarderà a fare lo stesso. Le prove che più volte ha date del suo senno e del suo amore alle libertà politiche ci danno ragione di sperare che esso non darà lo spettacolo di ripudiare la libertà economica promossa dal Ministro.

Ecco intanto la deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo.

Il Consiglio comunale, nella sua seduta del 18 novembre corrente, eccitato dal Ministero di marina agricoltura e commercio a rivolgere la sua attenzione sulla convenienza ed opportunità di svincolare sin d'ora la fabbricazione e lo smercio del pane dalle tasse e dagli altri vincoli che attualmente inceppano il commercio della panetteria,

Considerando, che quella libertà, che tutti i buoni desiderano nella vita politica e civile e di cui siamo ora felici, non può essere di minor pregio nè meno fonda di utilità e prosperità generale, applicata all'industria, al commercio ed all'esercizio di tutte le arti e mestieri a cui attende l'attività degli uomini nelle società civili,

Che in fatto alla libertà oggigià universalmente stabilita in tutte le transazioni del commercio e dell'industria nell'interno dello Stato alla libera concorrenza che ne deriva è dovuto, se ai nostri giorni non sono più a temersi grandi e durevoli carestie in nessun genere se anzi si gode di una vera abbondanza in tutte le cose necessarie utili ed anche solo gradevoli alla vita se in fine ogni cosa può avervi sempre più perfezione ed a miglior mercato insieme che nei tempi antichi,

Che non v'ha alcuna seria e soda ragione per cui non siano da aspettarsi uguali benefici di abbondanza buona qualità e buon mercato mediante l'introduzione del sistema libero nella fabbricazione e nello smercio del pane, e che anzi ogni ragione porti a credere che una viva gara, una vera concorrenza si aprirà fra i panettieri, quando, resi accessibili questa professione anche ai più meschinamente provvisti di ca-

putali anche gli abitanti delle campagne, l'unico mezzo per affluire molti concorrenti sarà riposte nel fabbricare buon pane e nel venderlo a buon prezzo.

Che l'esempio di molti altri Stati e soprattutto della Toscana, in cui da quasi un secolo è stabilito il sistema libero, prova pure col fatto che il sistema di libertà nella fabbricazione e nello smercio del pane, non solo non produce alcun inconveniente, ma è riuscito ovunque di notevole vantaggio ai consumatori,

Che infine l'epoca attuale può considerarsi come sommamente favorevole al compimento della proposta riforma, perocchè, mercè l'abbondanza del raccolto negli ultimi due anni il prezzo dei cereali corra moltissimo su tutti i mercati del paese, senza che si abbia a prevedere, per qualche mese almeno, verun notevole aumento per cui il pane, che è ora a buon mercato, si può credere che continuerà ad esserlo per lungo tempo, senz'alcun bisogno di tasse,

Per tali considerazioni, il Consiglio comunale, all'unanimità meno un voto, ha risoluto, ed in esecuzione della sua risoluzione, si notifica quanto segue, cioè:

1. Sino a nuova disposizione, il commercio del pane in questa città, ne' borghi, e territori alla medesima aggregati, è dichiarato libero dalle tasse, e da ogni altro vincolo a cui andava soggetto sinqui secondo il disposto dei Bandi politici.

2. Chiunque può perciò liberamente aprire bottega da panificare o fornaio, fabbricare e vendere pane d'ogni qualità.

3. I panettieri e venditori di pane sono tuttavia e rimangono obbligati, e l'autorità amministrativa veglierà perciò attentamente, e per quanto le spetta, alla buona confezione ed alla salubrità del pane per il quale oggetto, come per allontanare e punire le frodi che si commettessero a danno del pubblico, provveggonno le leggi e regolamenti in vigore.

4. Per agevolare poi la sorveglianza che l'autorità deve tuttavia esercitare sulla panetteria nell'interesse dell'igiene pubblica e della giustizia, si dichiara, che tutti coloro che attualmente ritengono o vorranno in avvenire aprire bottega di panificare, fornaio, o di semplice vendita di pane, dovranno venire a fare la dichiarazione nella segreteria civica, ove ne sarà tenuto apposito registro a matrice, da cui ne sarà perciò staccato il doppio, e rimesso gratuitamente al dichiarante, vidimato dal Sindaco, e munito del holo del Comune, per l'opportuna giustificazione. I contraventori saranno sottoposti alle pene portate dall'art. 477 del R. Editto 7 ottobre 1848.

Pinerolo, il 27 novembre 1850

Il Sindaco

GIUSEPPE GIOSSERANO

QUESTIONE COSTITUZIONALE

Nello Statuto, all'art. 29 sta scritto « Tutto lo » proprietà, senz'alcuna eccezione sono inviolabili »

« Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente » accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle » in tutto od in parte, mediante una giusta indennità » conformemente alle leggi »

Nel codice civile all'art. 441 si legge « Nessuno » può essere costretto a cedere la sua proprietà, o » permettere che altri ne faccia uso, se non per » causa di utilità pubblica, e mediante giusta e previa » indennizzazione »

« Le opere di utilità pubblica e le proprietà da » occuparsi per la esecuzione delle medesime sono » determinate da sovrana provvisione »

« Le norme da seguire nei casi suddetti sono pre- » scritte da leggi e regolamenti particolari »

Nelle RR. PP. 6 aprile 1839 si legge pure all'art. 1 » Sono opere di utilità pubblica i lavori che si » eseguono per conto del Demanio, aziende pro- » vincie e comuni, e queste opere e le proprietà da » occuparsi per l'esecuzione delle medesime, saranno » a termini dell'art. 441 del Codice civile terminate » da Lettere Patenti previo il parere del Consiglio di » Stato allorchè giudicheremo di ordinarlo »

« 2. I lavori eseguiti da società private, o semplici » particolari potranno pure, secondo i termini espressi » nel § 4 art. 4 delle Patenti 13 7 bre 1834 essere » con apposite patenti dichiarate opere di utilità pub- » blica ogni qualvolta la loro importanza, o la loro » influenza sullo sviluppo della prosperità generale » consiglieranno di attribuire ai medesimi un simile » carattere »

« 3. Per altro se occorresse di occupare qualche » privata proprietà per la conservazione e sistemazione delle strade reali, o provinciali, la necessità » della spropriazione verrà dichiarata dallo stesso » regio biglietto col quale si approverà la esecuzione » dei lavori »

« Il codice civile all'art. 5 così del pari, « Le let- » tere patenti sono firmate dal Re, e controssegnate » di quel capo di dicastero che le sottopone alla » firma reale e munito del gran sigillo dello Stato, » del visto di due capi di dicastero e del controllore » generale »

Ora la dichiarazione che una data opera sia di utilità pubblica, di chiunque intrapresa, e così l'autorizzazione della occupazione forzata delle altrui

proprietà per lo esequimento della medesima, saranno, dopo la attivazione dello Statuto, un'attribuzione del potere esecutivo, oppure di quello legislativo?

Ci consta che il Ministero de' lavori pubblici risolve il quesito nel primo senso, come risulta da un Decreto reale 16 p. p. agosto, così concepito « art. 1.° primo sono approvate o dichiarate di pubblica utilità le opere di taglio e rettifico dell'alveo del Po eseguite in via di urgenza sin dall'anno 1845 nell'interesse del Consorzio di Terranova, provincia di Casale, e dall'oggetto di antivenire gravi danni minacciati da quel fiume »

« Secondo. Per l'apertamento della indennità occorrente in dipendenza delle eseguite espropriazioni si osserveranno le norme segnate dalle Patenti 6 aprile 1839 — Il Ministro de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto. » Torino 16 agosto 1850 firmato Vittorio Emanuele — « Controsegnato Paleocapa » Ma noi siamo ben lontani dal poter sottoscrivere a questa opinione del Ministero de' lavori pubblici

È la legge che tutela a' cittadini l'esercizio e le prerogative della proprietà, come tutela, e garantisce la sicurezza e l'onore delle persone. Dunque non può essere che la legge, che l'esercizio di un attributo del potere legislativo, il far sì che in un determinato caso la proprietà venga meno, e colui al quale spetta, ne rimanga spogliato qui non si tratta della esplicazione di una grazia, ma della derogà alla legge. Noi potremmo indurci ad adottare una diversa opinione allora solamente che una legge, come in Francia, avesse assegnato al potere esecutivo la facoltà di dichiarare le opere che l'intraprendono, di pubblica utilità, ed autorizzare la espropriazione forzata in causa di essa

Ma il diritto positivo sembra confermare il modo luminoso la nostra proposizione, perocchè gli articoli 4.° e 2.° delle RR PP. 6 aprile 1839 sopra trascritti stabiliscono per quella dichiarazione ed autorizzazione l'uso della regia Patente, ed anzi la eccezione di che all'art. terzo della bastevolezza del regio Biglietto nel caso ivi prestabilito conferma che in tutti gli altri la regia patente è indeclinabile. Ora, la Patente sovrana innanzi allo Statuto equivale alla legge di oggi. Il decreto munito di tutte e cinque le firme sovraccennate, del re, di tre capi di Dicastero, e del controllore generale è la forma colla quale in oggi si promulga e si dà vita agli atti del potere legislativo. Lia parimenti la veste colla quale le materie di maggiore momento e di universale interesse si riducevano a dritto pubblico nell'antico sistema legislativo. Se il legislatore di allora rinvenne che per una dichiarazione di opera di pubblica utilità e di autorizzazione di espropriazione per causa di essa occorrevo tutte le solennità richieste per gli atti di Governo del massimo rilievo, finchè non emanò una legge che altrimenti disponga questo atto della massima solennità debbe a quell'effetto essere praticato anche susseguentemente all'attivazione dello Statuto

Noi ci limitammo ad abbozzare in sì grave controversia gli elementi col soccorso de quali possa essere risolta, ma portiamo fiducia che il parlamento appena gliene sia offerta la opportunità vorrà a lequatamente ed autorevolmente definirla in modo universalmente obbligatorio

LETTERE SULLA POLONIA

Breslau 24 novembre

Caro amico

Ho voluto dirmi a scriverti sul discorso della corona fino a che avessi conosciuto l'effetto che doveva produrre sulla popolazione. Il discorso del presidente di Schwerin fu considerata da tutti come più che successo

Federico Guglielmo è, perdono del vocabolo, un' emafiodita politico, e per sincero e leale che si voglia, quando egli saluta colle lacrime agli occhi, il cadavere di un disgraziato ucciso dai suoi soldati, quando giura la costituzione, o che la viola impudentemente, e ci minaccia di tutti i rigori della legge contro la libertà della stampa, sia infine che si ponga o si tolga l'elmo e ognora e sempre tal uomo col quale nessun patto è sicuro, per cui e forza di metterlo nell'impotenza di nuocere, ne può essere decante di applaudire che nella Sala bianca.

In Alcinagga il colore bianco non è emblema d'innocenza, bensì dell'ignoranza impotente

Il fratello di Federico Guglielmo è più abile e perciò più terribile. Il suo ordine del giorno sente del suo odore, come qui si dice alla distanza di quindici leghe. Quello che vi ha veramente d'importante si è il discorso del Presidente della Camera, perciò la dritta non lo ha applaudito

Il popolo dell'Alemagna vede nel discorso del re un giudo di guerra senza enea, a gricche quindi si tira il ferro dalla guaina bisogna dire risolutamente perchè lo si sfoderà. L'Alemagna vuole essere l'Alemagna, e se essa non può essere una politicamente parlando, essa vuole essere confederata del Reno il Baltico, ella vuole che stesse Brunswick ed i Ducati svedo alemanni, e lo saranno o l'appoggio o contro il voler del re delle fantasie, contro quello dell'Austria e della Baviera, e particolarmente a malgrado

il dissenso che la Russia, noi lo sappiamo, tiene ancora chiuso nella sua ampolla.

Si cerca di far correre la voce che il re e la Landwer dovranno marciare contro la Francia, e che la Francia si arma di già contro di noi. Il buon senso delle teste quadre non si lascia convenire da tali assudi tranelli. Noi sappiamo ciò che vuole la Francia, ed essa sa quello che vogliamo noi. Noi sappiamo ciò che valgono i francesi, quelli che nel pericolo sanno scoprite ed esporre i loro petti. Noi non dimandiamo alla Francia il suo appoggio, noi l'abbiamo, noi non domandiamo la sua simpatia morale, la loro e la nostra causa sono identiche. Noi ad essa domandiamo di rimanere ferma spettatrice delle grandi gesta della lotta Allemanna — Slava alla quale tutti siamo preparati.

Che il vostro governo stinga o non allanza con noi poco c'importa. Vinti una prima volta noi ci ripiegheremo sul suolo della Francia, vincitori noi ci saluteremo colle nostre acclamazioni democratiche guidando come a Baden *Viva la Repubblica una ed indivisibile!*

Una edizione portabile delle opere di Emico Haue è già diffusa essa fu conietta perchè nel 1835 all'epoca che venne alla luce coi tipi Renduel a Parigi, conteneva delle espressioni sulla Francia, che non le sono più applicabili dopo la gloriosa rivoluzione del 1848. Si ripete di già popolarmente questo passo. « La nazione ha fatte balzare delle teste la filosofia ha resistito. Compatrioti non abbiate alcuna inquietudine! La rivoluzione allemanna non sarà né di dabbennaggine, né dolce. Le forze rivoluzionarie non aspettano che il momento opportuno per spiegarsi e riempire il mondo di stupore e di ammirazione! *Wallechrah!* La rivoluzione scuoteva senza misericordia, colla scure della nostra vita Europea, per estirpare fino all'ultima radice la reazione, del passato! *Wallechrah!* — Il movimento è sociale, il maturo non è che apparente, esso è inaccessibile nella forza del pensiero e della volontà. Mettiamoci in comunicazione coi poteri originali della terra. Viva la santa libertà. Venga a noi l'esaltazione radicale di Bersereais! Ihor, alza il capo dal tuo sepolero! Giovanni Huss abbraccia tutti i cuori. Il pensiero precede all'azione, come il lampo al tuono! Il tuono allemanno è lento, ma esso rumoreggia, ed il suo non lontano scoppio prova che esso ha scelto il vero momento! *Wallechrah!* »

Vedete, o mio amico, quello che qui si pensa ecco quello che si medita ed ecco pure quello che si compiuta prima che sieno trascorse dodici lune. Non vi lasciate sedurre, noi vigiliamo per tutti!

LINICO KAMIONKA

POLONIA

Ecco l'estratto di una lettera scritta dalle rive di Bug (regno di Polonia) al giornale di Cracovia, il *Lemus (Luz)*

« Per darvi un'idea dei sentimenti di simpatia che i disastri di Cracovia ispirano in tutto il regno di Polonia ve ne sottopongo un sol tratto »

Era stato organizzato un concerto a Lublin che doveva essere seguito da una lotteria. Gloriosi di partecipare a quest'opera, tutti gli abitatori dei governi, di cui questa città è la chiave, si resero solleciti di apporruere le loro offerte. Cinque giorni prima del concerto un gran numero di carretti appostavano commestibili da tutte le parti della provincia tutte le camere del palazzo di città erano ripiene, — un'immensa tavola doveva essere preparata ed adornata di tutte queste offerte, — il cui prodotto avrebbe aumentato il provento dei danneggiati di Cracovia. I borghesi della città come i proprietari del contado rivalizzavano di generosità. Un negoziante fondachiere, il signor *Hayne* aveva offerto gratuitamente tutto il vino e la cera per l'illuminazione, il signor Samadim (senza dubbio del cantone de'Gingioni) le *pasticcerie* ed i rinfreschi per il pranzo, il signor Stebel 50 lotti di chincaglierie presi nel suo magazzino. Gli operai incaricati dell'addolbimento della sala non vollero alcun compenso pel loro lavoro — tutti fino all'ultimo servo di cucina vollero prestare gratuita l'opera loro. In una parola era un vero spettacolo d'unione e di fratellanza.

Alla vigilia l'affluenza era tale che non solo tutti gli alberghi e le case erano zeppate di forestieri, ma molte carrozze ripiene di persone dovettero pernottare nelle vie. Gli ufficiali russi delle guardie viene a Lublin accorsero in folla per godere del grande spettacolo — non si trovano più cavalli di posta ad alcuna stazione — si pel timore di un conflitto, sia per evitare un troppo grande concorso, il comitato incaricato della direzione della festa rifiutò l'ingresso ai militari. L'uno di essi offrì 5000 fiorini per un biglietto non potendolo ottenere disse che acquisterebbe allo stesso prezzo un gateau al pranzo. Alla vigilia del giorno fissato erano già stati venduti 37000 biglietti, e si trovavano già 1900 lotti offerti. Si valutava che l'introito a pro dei danneggiati di Cracovia sarebbe ascenso a più di 100,000 fiorini. Ma il governo russo spaventato di una così generale dimostrazione spedì nella medesima sera del giorno fissato l'ordine di rimandare la festa ed accordava sola la permissione di fare una colletta. Tutti i preparativi furono fermati e gli abitatori della città e quelli della provincia, impediti dall'eseguire il nobile

loro divisamento, ebbero almeno la consolazione di soccorrere alla miseria dei loro concittadini, e più ancora quella di addimostare che la ove si tratta di soccorrere i fratelli, e di salvare la ricordanza dell'antica nazionalità, essi sono tuttavia i figli della medesima patria. »

Questo fatto pubblicato da un giornale che si stampa sotto la censura austriaca e lo stato d'assedio, ci fa travedere cosa sia la Polonia! si vede lo spirito che vi regna e come i governi, che hanno occupato quell'infelice contrada, vi si diportino. Questo episodio di Lublin, questa proibizione di dare un concerto e di organizzare una lotteria per dei danneggiati dall'incendio, non ha alcun precedente che nella proibizione fatta nel 1846 dal governo austriaco di fare delle collette per gli orfani dei proprietari stati massacrati. Ma anche in questo parallelo l'Austria fa una tristissima prova a fronte della stessa Russia, giacché non non è la Russia che ha fatto abbruciate Cracovia quando invece i turpissimi massacri, come e di pubblica notorietà, furono organizzati dagli impiegati austriaci.

REVUE DE GENÈVE

CASALE Leggiamo nell'*Opinione* che alcuni cittadini della provincia di Voghera si lagnano del Ministro delle Finanze perchè non hanno ancora potuto ritirare le cedole relative al prestito del 1848. — In tale condizione si trovano pure alcuni cittadini della nostra Provincia — Questo fatto non è solo inconvenientemente, ma comincia ad essere delittuoso. Se il Ministero ha esatti più denari (e crediamo che questa sia la ragione) di quelli, che la legge di creazione di quelle cedole, gli avesse dati, si presenti al Parlamento, ma senza mancare alla fede pubblica non può più oltre ritenere i titoli di quei cittadini che nell'imprestato obbligatorio hanno immessi i loro denari alla Nazione.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

A scanso d'equivoci, li sottoscritti fanno osservare che il sig. CRONETTI CARLO, avendo ideato di erigere una colonia onde eternare la fondazione della Società di Mutuo Soccorso, le obiazioni per questa, sono estranee alle obiazioni a favore della Società pel sostentamento a più degli artisti

La Direzione

CORRADO GIUSEPPI Direttore Capo — GIORGE CARLO Direttore — RIGORI GIOVANNI Direttore

FOSSANO Per atto consolare di quel Municipio venne ordinato l'abbattimento del busto di Monsignor L'anzoni che si trovava collocato in quel Palazzo civico. Non troviamo gran che in questo tardivo atto contro un condannato e stupido bensì che quel busto sia stato collocato in quel luogo e che vi abbia potuto rimanere fino ad ora

— Il Corriere Meric ha la seguente corrispondenza

NAPOLI, 1 dicembre — Il popolo di Napoli ogni giorno segna nuovi atti di pubbliche dimostrazioni contro quel suo governo. Domenica 24 novembre nel carcere di S. M. Apparente un detenuto a nome Giuseppe Aversana faceva suonare alto il gudo di *Viva il Re*. Tutti i carcerati presi da indignazione rispondevano esclamando « *Viva l'Italia, Viva la libertà,* » ed assalivano lo Scagnato Aversana, il quale non trovò scampo che precipitandosi da una finestra dell'abitazione del custode ed obbligando l'ispettore Crosti, di servizio a quel carcere, non che i custodi tutti a guidare con essi « *Viva l'Italia, Viva la libertà,* » ne forza era bastevole a poter frenare quell'impeto generoso. Immediatamente, e come per primo concerto, le medesime grida venivano con egual forza e calore ripete nelle carceri della Vicaria e di S. Francesco. In pochi momenti la città presentava l'aspetto di un campo di battaglia. I tanti cavalli e cannoni vennero schierati per tutte le vie, e numerosi rinforzi di truppe furono spediti alle prigioni, ma segnatamente in quelle di S. Maria Apparente ove il Crosti denunziò le principali persone che lo avevano obbligato a quei giudi.

INGHILTERRA — Una grave sommossa, provocata dalla fatale agitazione religiosa che regna in Inghilterra, scoppio mercoledì passato a Birkenhead. Un gran meeting d'anglicani era stato convocato per deliberare intorno a un indrizzo alla regina. I Cattolici irlandesi che formano la maggior parte della popolazione operaria di Birkenhead si sono portati in massa sul luogo di questo meeting, armati di bastoni e di *pokers* (strumenti di ferro da rompere il carbone di terra). La polizia avendo cercato di disperdere questa folla, produsse una collisione. Due agenti di polizia furono mortalmente colpiti. Si temeva molto per la notte. L'ano state proibite un accie di tagliare i condotti del Gas. Rinforzi di polizia e di truppe sono state diette sul luogo del disordine. Stram noi dunque per vedere rinnovarsi in Inghilterra le lotte fantiche e sanguinose d'una guerra di religione? Anatema a quelli, chiunque essi sieno, che avran provocata una simile mostuosità nel diciannovesimo secolo e fra un popolo tra cui la libertà ha gettato di già tante radici.

AVV. GIUSEPPE PAGANI Direttore
GIUSEPPE PAGANI Gerente Prov.

Tipografia di Mattinengo e Giuseppa Nani